



Città di Bellinzona

**Ordinanza municipale
Concernente la vendita al dettaglio di
prodotti a base di canapa**

Art. 1 - Basi legali

La presente ordinanza si fonda sull'art. 6 della Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan), del 24 giugno 2002.

Art. 2 - Definizione

Per commercio di prodotti a base di canapa si intende qualsiasi tipo di negozio, bottega, o altro punto vendita che tratta, a titolo principale o accessorio, la vendita sotto qualsiasi forma di prodotti a base di canapa.

Art. 3 – Divieto di apertura

Sul territorio comunale, il divieto di apertura in prossimità di cui all'art. 6 cpv. 1 Lcan si estende:

- alle sedi delle scuole dell'obbligo e degli istituti pubblici e privati, dediti alla formazione, al perfezionamento ed all'aggiornamento di minorenni;
- alle vie d'accesso che portano a tali scuole e istituti;
- ai luoghi pubblici di ritrovo, di svago e di culto, nonché per attività culturali e sportive, particolarmente destinate ai minorenni;
- alle sedi di enti e società, con attività destinate anche ai minorenni;
- alle sedi di attività commerciali rivolte particolarmente ai minorenni;
- alle fermate dei mezzi pubblici.

In particolare nei quartieri il divieto di apertura si estende inoltre:

quartiere di Bellinzona:	centro storico
quartiere di Camorino:	al nucleo storico e alle immediate vicinanze
quartiere di Claro:	intero territorio
quartiere di Giubiasco:	a Piazza Grande e alle immediate vicinanze
quartiere di Gnosca:	intero territorio
quartiere di Gorduno:	intero territorio
quartiere di Gudo:	intero territorio
quartiere di Moleno:	intero territorio
quartiere di Monte Carasso:	alla zona del Convento e alle immediate vicinanze
quartiere di Pianezzo:	intero territorio
quartiere di Preonzo:	intero territorio
quartiere di S. Antonio:	intero territorio
quartiere di Sementina:	alla zona del Ciossetto e alle immediate vicinanze

Art. 4 - Prossimità

L'adempimento del presupposto di prossimità ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 Lcan è valutato caso per caso dal Municipio.

Art. 5 - Infrazioni

Le infrazioni alla presente ordinanza verranno perseguite ai sensi degli artt. 145 ss LOC.

Art.6 – Entrata in vigore

La presente ordinanza è pubblicata immediatamente all'albo comunale ed entra subito in vigore.

Il Municipio

**Adottata con risoluzione municipale no. 1485 del 6 settembre 2017
Esposta agli albi comunali dall'8 settembre 2017 al 9 ottobre 2017**